



## Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 16 del 28/04/2021

**Oggetto: ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 - ARTICOLO 1, COMMI 816 E 837.**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

La seduta ha luogo nell'anno 2021 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 21.00 in videoconferenza presso la piattaforma webex (ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 18 del 17.03.2020 e del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 133 del 24.03.2020), convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica.

Presiede Giulio GUERRI

Partecipa il Segretario Generale Cav. dott. Sergio Camillo SORTINO

**All'appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 29 Consiglieri:**

BIAGI ANDREA  
BIANCHINI GIANLUCA  
CARATOZZOLO MASSIMO  
CENERINI FABIO  
CERAGIOLI ENZO  
CIDALE BARBARA  
CORBANI EMANUELE  
COSTANTINI UMBERTO MARIA  
COZZANI LORELLA  
DE MURO JESSICA  
DEL TURCO DONATELLA  
ERBA LUCA  
FORCIERI LORENZO  
FRASCATORE MARCO  
GUERRI GIULIO

LIGUORI LUIGI  
LOMBARDI MASSIMO  
MANFREDINI PAOLO  
MANUCCI SAURO  
MELLEY GUIDO  
NOBILI DINA  
PAITA FEDERICA  
PECUNIA FEDERICA  
PERACCHINI PIERLUIGI  
RAFFAELLI MARCO  
TARABUGI MARCO  
TEJA OSCAR  
VATTERONI SIMONE  
VIVIANI LORENZO

**Risultano assenti i Consiglieri:**

COSTA ANDREA  
MESSURI PAOLO  
SACCONE PATRIZIA

**Risultano giustificati i Consiglieri**

CENTI ROBERTO

Numero proposta 18

**Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli Assessori:**

BROGI LORENZO  
CASATI KRISTOPHER  
FRIJIA MARIA GRAZIA  
GAGLIARDI MANUELA  
GIACOMELLI GENZIANA  
GIORGI GIULIA  
IVANI FILIPPO  
PIAGGI LUCA  
PESERICO GIACOMO

## BILANCIO E POLITICHE DELLE ENTRATE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 837 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- i due nuovi canoni sostituiscono: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il CUF-contributo unico fiere, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, nonché per le occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi giornalieri sui rifiuti. I due nuovi canoni sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato con delibera di CC n.11 del 15/02/2012 e s.m.i.
- Regolamento per l'applicazione del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari CIMP approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 28 del 18/12/2006 e s.m.i.
- Regolamento comunale Diritti Pubbliche affissioni approvato con delibera di CC n.10 del 29/03/2007 e s.m.i.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

DATO ATTO CHE, ai fini della corretta applicazione dei canoni patrimoniale e mercatale, si richiamano integralmente le definizioni del Piano delle Aree e relativi regolamenti di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 18/2000, e che, sulla base di tale classificazione:

- **sono assoggettati a CANONE UNICO PATRIMONIALE:**

1. le FIERE (fiera di San Giuseppe, Fiera di Sant'Antonio, Fiera di San Giovanni, fiera del Palio, Fiera delle festività Natalizie)
2. le MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI STORICHE E STRAORDINARIE (quali a titolo esemplificativo Liguria da bere, Agroalimentare, Barca e mercato, Street food, Festa della birra)
3. i POSTEGGI UBICATI IN AREE DIVERSE DEL TERRITORIO (Ambulanti con posteggi sparsi fuori da aree mercatali)

- **sono assoggettati a CANONE MERCATALE:**

1. i seguenti MERCATI: il mercato giornaliero di Piazza Cavour, il mercato settimanale del venerdì, il mercato settimanale del martedì, il mercato mensile del Cercantico, il mercato del biologico, altri mercati con frequenza giornaliera o settimanale o mensile.

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale (CUP) e del canone mercatale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone unico patrimoniale (CUP) e il canone mercatale in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire nuovi prelievi di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del REGOLAMENTO per l'applicazione del CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP)

E DEL CANONE MERCATALE di cui alla Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847 e comma 837, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021, allegato alla presente deliberazione quale **ALLEGATO 1**;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per*

*approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche i nuovi canone patrimoniale e canone mercatale non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 che differisce ulteriormente al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e dell'articolo 54 del vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che non necessita il parere dell'Organo di Revisione;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- ✓ Preso atto di quanto precede;
- ✓ Entrano i Consiglieri Messuri e Costa (*presenti 31*);
- ✓ Escono i Consiglieri Raffaelli, Del Turco, De Muro, Pecunia, Nobili, Melley, Forcieri, Lombardi, Manfredini, Liguori, Erba (*presenti 20*);
- ✓ Sentito l'intervento dell'Assessore Giacomo Peserico che illustra congiuntamente le proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno;
- ✓ Il Presidente dichiara aperta la discussione generale: prendono la parola i Consiglieri: Teja, Cozzani, Caratozzolo;
- ✓ Esce il Consigliere Caratozzolo (*presenti 19*);
- ✓ Seguono gli interventi del Sindaco Pierluigi Peracchini, dei consiglieri Messuri, Vatteroni, Cenerini, Corbani, Costantini, Frascatore, Costa;
- ✓ Il Presidente accertata l'assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione generale;
- ✓ Udità la replica dell'Assessore Giacomo Peserico;
- ✓ Il Presidente dichiara aperte le dichiarazioni di voto;
- ✓ Prende la parola la consigliera Paita;
- ✓ Il Presidente chiude le dichiarazioni di voto e dichiara aperte le votazioni, che hanno luogo per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale;

**Al termine della votazione per appello nominale, la presente proposta di deliberazione è approvata con il seguente esito:**

**Presenti 19 Votanti 18 Favorevoli 18 Contrari 0 Astenuti 1**

(Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Cenerini Fabio, gruppo consiliare Toti- Forza Italia; Biagi Andrea, Ceragioli Enzo, Frascatore Marco, Messuri Paolo, Tarabugi Marco, Teja Oscar, gruppo consiliare Cambiamo!; Cidale Barbara, Costantini Umberto Maria, Manucci Sauro gruppo consiliare Fratelli d'Italia; Bianchini Gianluca, Cozzani Lorella, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo gruppo consiliare Lega Nord Liguria Salvini; Corbani Emanuele gruppo consiliare Spezia Vince con Peracchini Sindaco; Guerri Giulio gruppo consiliare Per la nostra città con Giulio Guerri;

(Astenuti:Costa Andrea gruppo consiliare la Spezia popolare-Noi con l'Italia)

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di istituire con decorrenza 01/01/2021 il CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP) e il CANONE MERCATALE di cui alla Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816 e comma 837;

3. di approvare il REGOLAMENTO per l'applicazione del CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP) E DEL CANONE MERCATALE, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come **ALLEGATO 1**;
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
5. di stabilire che le disposizioni del REGOLAMENTO per l'applicazione del CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP) E DEL CANONE MERCATALE decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

**Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione, per appello nominale, che ha dato i seguenti esiti:**

**Presenti 19 Votanti 19 Favorevoli 19 Contrari 0 Astenuti 0**

(Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Cenerini Fabio, gruppo consiliare Toti- Forza Italia; Biagi Andrea, Ceragioli Enzo, Frascatore Marco, Messuri Paolo, Tarabugi Marco, Teja Oscar, gruppo consiliare Cambiamo!; Cidale Barbara, Costantini Umberto Maria, Manucci Sauro gruppo consiliare Fratelli d'Italia; Bianchini Gianluca, Cozzani Lorella, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo gruppo consiliare Lega Nord Liguria Salvini; Corbani Emanuele gruppo consiliare Spezia Vince con Peracchini Sindaco; Costa Andrea gruppo consiliare la Spezia popolare-Noi con l'Italia); Guerri Giulio gruppo consiliare Per la nostra città con Giulio Guerri.)

**DELIBERA**

**Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.**